

Cendon / Book

Collana diretta da Guendalina Scozzafava

NUNCA MAS

6

I REATI CULTURALI

Istanze giuridiche e criticità di una società globale

Maria Novella Campagnoli

Edizione NOVEMBRE 2016

Copyright © MMXVI
KEY SRL
VIA PALOMBO 29
03030 VICALVI (FR)
P.I./C.F. 02613240601

ISBN 978-88-6959-705-3

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Stampato da Furlan Grafica Via Garegnano, 41 Milano 20156

Cendon / Book

Collana diretta da Guendalina Scozzafava

“Nunca Mas”

06

I REATI CULTURALI

Istanze giuridiche e criticità di una società globale

Maria Novella Campagnoli

SECONDA PARTE

QUANDO LA CULTURA VIOLA I DIRITTI. UN *EXCURSUS* FRA COSTUMI E INTERVENTI SUL CORPO

Sommario: 2.1. *Cultural defence/Cultural offence*.– 2.2. Condotte e comportamenti controversi.– 2.2.1. *Focus* di approfondimento: l'uso del velo e il fenomeno delle *baby brides*. – 2.3. Alterazioni e modificazioni corporee. – 2.3.1. *Focus* di approfondimento: le MGF.

2.1. Cultural defence/Cultural offence

La prima parte della nostra indagine è stata rivolta all'inquadramento dei reati culturali e all'esame di quella teoria che va sotto il nome di *cultural defence*: ossia di quella particolare tecnica di argomentazione processuale *pro reo*, nata nei paesi di *common law*, che è volta ad ottenere l'assoluzione dell'imputato (o quantomeno una mitigazione della sanzione applicabile) attraverso la ponderazione e la valorizzazione del suo *background* culturale. In breve, quella tecnica argomentativa che estende la cognizione processuale al bagaglio culturale-religioso-tradizionale dell'imputato nell'intento di ottenere una pronuncia più favorevole. Teoria che, come abbiamo visto, in Italia non è stata accolta se non in minima parte e limitatamente ai casi in cui non si dia un'incompatibilità o una lesione dei diritti fondamentali la cui tutela dal nostro ordinamento è ritenuta un *prius* assiologico non negoziabile.

A questo punto è opportuno passare ad esaminare più dettagliatamente le diverse fattispecie in cui le *cultural offences* – riprendendo la primigenia formula anglosassone concettualizzata ed introdotta da Van Broeck¹ – possono manifestarsi e via via declinarsi.

Va detto subito che al *genus* dei reati culturalmente motivati fanno capo moltissime fattispecie e che fra di esse non si rinvencono solamente *standard* e modalità di comportamento ma anche interventi modificativi della dimensione corporale; interventi che spesso si traducono in lesioni personali e che, nei casi più estremi, possono arrivare ad incidere sul diritto alla salute o sul diritto alla vita.

2.2. Condotte e comportamenti controversi

Entro il nutrito e multiforme novero dei reati culturali spiccano, in prima battuta, quelli che si estrinsecano nell'imposizione di determinate condotte o di certi canoni di comportamento.

Nell'intento offrire un'agile e schematica carrellata delle fattispecie con le quali il giurista è chiamato a confrontarsi con maggior frequenza, meritano d'esser qui menzionate le *cultural offences* che realizzano:

- *violenze in famiglia*, come nel caso dei *maltrattamenti* (che in questi anni è stato oggetto di attenzione da parte di un consistente numero di pronunzie giurisprudenziali²) e delle *punizioni* inflitte ai familiari

¹ Nel suo noto lavoro *Cultural defence and culturally motivated crimes (cultural offences)*, cit.

² Si ricordi, a titolo d'esempio, la vicenda riguardante un immigrato di origini marocchine condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale a danno della moglie, dopo che la Cassazione ne aveva respinto il ricorso. Ricorso, che la difesa aveva incentrato proprio sull'assenza dell'elemento psicologico, stante la sua appartenenza ad una cultura diversa.

che contravvengono ai precetti culturali tradizionali (tristemente paradigmatico il caso di *Hina Saleem*³);

- reati compiuti in *difesa dell'onore* del gruppo, della famiglia o personale;
- delitti di *riduzione in schiavitù a danno di minori*, nei quali, come emerge dall'analisi giurisprudenziale, il reo tenta di discolarsi adducendo – a mo' di scriminante – che la sua cultura e le sua tradizione prevedono un diverso rapporto fra adulti e minori⁴;
- crimini contro la *libertà sessuale*, che possono essere compiuti a danno di donne di tutte le età e che, spesso, vengono commessi nei riguardi delle rispettive mogli. Fattispecie, questa, particolarmente abietta, sulla quale la Cassazione ha avuto occasione di esprimersi⁵;
- illeciti in materia di *detenzione e uso di sostanze stupefacenti*, il c.d. vino dell'anima per i seguaci del Santo Daime, il consumo di *marijuana* per i rastafariani oppure del *khat* da parte dei somali, tema su cui la Cassazione si è recentemente espressa annullando una precedente sentenza di condanna⁶.

³ La giovane pakistana che, per via del suo comportamento "all'occidentale", venne prima uccisa e successivamente sepolta nell'orto di casa dal padre e dai due cognati. (Cass. pen., sez. II, 18 febbraio 2010, n. 6587).

⁴ Cass. Pen., sez. V, 28 settembre 2012 n. 37638.

⁵ Che in più di un'occasione ha affermato che l'argomentazione difensiva in base alla quale l'elemento soggettivo del delitto dovrebbe ritenersi escluso nel caso in cui l'imputato appartenga ad altra cultura non è in alcun modo suscettibile di accoglimento (Cass. Pen., 30 marzo 2012 n. 12089).

⁶ Cass. Pen., sez. VI Penale, 4 gennaio 2016 n.7.

2.2.1. Focus di approfondimento: l'uso del velo e il fenomeno delle baby brides

Alle pratiche sin qui ricordate si aggiungono la questione relativa all'uso del velo, paradigmatica dei reati commessi con riguardo all'abbigliamento, e quella dei *matrimoni precoci*, ascrivibile alla categoria delle violenze familiari. Temi che, in ragione della loro attualità e dell'attenzione di cui sono oggetto da parte della dottrina e della giurisprudenza, necessitano di un particolare approfondimento.

a) Il velo

L'uso del velo rappresenta senza dubbio uno dei costumi più discussi e controversi fra quelli sin qui considerati. Si tratta, infatti, di una pratica che in questi anni ha suscitato grande interesse da parte dell'opinione pubblica e che ha avuto una notevole risonanza, non solo in Italia, ma anche in altri Stati europei, fra cui spicca la Francia⁷.

La ragione di una simile attenzione da parte dei paesi occidentali e, almeno inizialmente, la causa di un certo turbamento e di una scarsa propensione all'accettazione di questo particolare costume, è da imputarsi al fatto che esso di solito viene percepito come l'emblema, come l'araldo, di una *Weltanschauung* estranea e contrapposta rispetto alla nostra. Di qui, la tendenza a ritenerlo un indice ed una spia di arretratezza, di arcaicità e di prevaricazione e, sempre di qui, la propensione a stigmatizzarlo a prescindere. Tendenza che deve essere evitata dal momento che anche, in questo caso, è necessario procedere ad una accurata e

⁷ Dove sono stati adottati provvedimenti normativi quali la Legge n. 228 del 2004, che – in ossequio al principio di laicità – vieta l'uso dei simboli religiosi a scuola, e la Legge 2010, in vigore dal 2011, che vieta l'uso del velo integrale islamico nei luoghi pubblici.

misurata ponderazione dei diritti coinvolti e ad un loro accorto e rispettoso bilanciamento, in linea con quanto affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Giustizia e della Cassazione.

Definizioni e varianti

Prima di procedere alla disamina delle ricadute giuridiche e degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatasi sul tema, è opportuno procedere ad alcune seppur brevissime delucidazioni, che ci consentiranno di comprendere quale sia il portato attribuito al velo da determinate culture (e/o religioni) e di distinguerne le possibili varianti.

Anzitutto va detto che l'uso del velo (*Hijab*)⁸ – soprattutto per la religione musulmana – è dotato di un significato molto importante e profondo, poiché è volto ad esprimere e a testimoniare, anche attraverso l'abbigliamento, la fede di chi lo indossa⁹.

Non a caso, mentre le origini storiche di questa prassi vengono comunemente fatte risalire al regno di *Habibullah*¹⁰, quelle religiose, invece, trovano il loro fondamento in due note *Sure* del *Corano*, rispettivamente:

⁸ Parola araba che indica quella sorta di *foulard* – di colori e grandezze variabili – che copre il capo della donna nascondendone i capelli. Cfr. J. CHELHOD, *Lemma "Hidjâb"*, in *Encyclopédie de l'Islam*, Leiden-Parigi 1975, t. III, p 370.

⁹ Al riguardo, si osservi che l'atto simbolico di velarsi il capo, per la donna, fa da contraltare a quello di portare l'abito tradizionale per l'uomo.

¹⁰ Che lo impose alle duecento donne del suo harem, per non indurre in tentazione gli uomini quando esse si fossero trovate fuori dalla residenza reale.

- la *Sura 33:59*, che prevede il ricorso alla velatura delle donne al fine di proteggerle dal pericolo di eventuali molestie¹¹;
- e la *Sura 24 (An-Nûr)*, nella quale non si fa cenno alla copertura del capo o del viso, ma alla necessità di coprire i propri “ornamenti”, vale a dire di celare le bellezze femminili¹².

Si osservi: diversamente da quanto si sia spesso indotti a credere, l’obbligo di indossare l’*hijab* è prescritto solo per la partecipazione ai momenti rituali e per l’ingresso nei luoghi sacri. La scelta di estendere questo stesso obbligo anche ad agli altri momenti della propria esistenza quindi – stando alle interpretazioni più letterali e moderate¹³ – dovrebbe sempre essere il frutto di una decisione libera della donna e di un suo atto di autodeterminazione personale.

Se così, appare evidente che il problema con cui ci si trova a confrontarsi, ancor prima dall’uso del velo in sé, è costituito dalla necessità di comprendere il significato ed il valore attribuitogli dalle diverse frange culturali e religiose. Il velo infatti non ha un valore univoco, ma assume di volta in volta connotazioni e valenze differenti: c’è chi lo interpreta come un semplice invito alla modestia nel vestire e, chi, invece, più estremista e integralista, lo vede come una prescrizione fondamentale e tassativa.

¹¹ Così la *Sura 33:59*: “O Profeta, di’ alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate”.

¹² “E di’ alle credenti di [...] lasciar scendere una copertura (Hijab) fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri [...]”.

¹³ La precisazione è d’uopo perché, come è noto, nell’Islam non esiste un magistero, ragion per cui, dei testi sacri si registrano plurime letture e interpretazioni, da quelle liberali e moderate sino ad arrivare a quelle più integraliste ed estremiste.

Come è chiaro, si tratta di una variabilità di letture tutt'altro che marginale, soprattutto se considerata dal punto di vista di chi è chiamato a valutare questo genere di condotta a livello giuridico e processuale.

Ma non è tutto, oltre a non avere un valore univoco, infatti, l'uso del velo si declina anche in forme e modalità molto diverse¹⁴. Si ricordino:

- lo *chador* (diffuso soprattutto in Iran), che di solito è nero e ha la foggia di un mantello;
- il *niqab* (tipico dell'Arabia Saudita), che è anch'esso di colore nero e che ammanta l'intera figura femminile, lasciando libera solo una fessura all'altezza degli occhi;
- il *burqa* (diffuso soprattutto in Afghanistan), un manto di colore azzurro che nasconde tutta la figura e che prevede una griglia in corrispondenza degli occhi;
- l'*hijab*, una sorta di foulard che copre il seno, il collo e la testa, lasciando scoperto l'intero volto.

Normativa in Europa e in Italia

Preliminarmente va detto che, mentre riguardo l'uso dell'*hijab* – almeno a livello dottrinale e normativo – non si danno particolari problemi, con riferimento all'uso del *burqa* e dello *niqab* gli Stati europei si presentano per così dire “divisi”, in quanto alcuni ammettono l'uso di questi particolari indumenti nei luoghi pubblici, mentre altri lo hanno

¹⁴ Cfr. G. VERCELLIN, *Il velo islamico*, in *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino 2002.

espressamente vietato attraverso l’emanazione di provvedimenti normativi *ad hoc*.

Fra gli Stati che hanno vietato l’uso di queste due specifiche forme di velo, si ricordino la Francia¹⁵, il Belgio¹⁶ e alcuni Lander tedeschi¹⁷.

Guardando all’Italia, va detto subito che nel nostro paese non esistono disposizioni che siano specificatamente volte a disciplinare (o a vietare) l’uso del velo. Per questo motivo, ed in mancanza di una normativa specifica, la cornice di riferimento è costituita dall’art. 85 del *Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza* (R.d. 18 giugno 1931, n. 773) e dall’art. 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nello specifico, il primo (l’articolo 85) vieta di comparire in pubblico mascherati “tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto”.

Il secondo (l’articolo 5) invece proibisce “l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”.

La lettura di queste due disposizioni mostra che – analogamente a quanto avviene in Europa, anche in Italia –

¹⁵ Nel settembre del 2010, infatti, il parlamento francese ha approvato una legge attraverso la quale si è stato introdotto il divieto di indossare il velo integrale su tutto il territorio nazionale, incluse strade e piazze. Sulla legittimità di questa legge, fra l’altro, è intervenuta anche la *Corte europea dei diritti dell’uomo* (Grande Chambre, sentenza 1 luglio 2014, S.A.S. contro Francia, ricorso n. 43835/11). Cfr. l’interessante ricostruzione di U.G. ZINGALES, *Il limite di compatibilità dei simboli religiosi negli spazi pubblici di una democrazia aperta: il caso del burqa e del niqab*, in *Federalismi.it*, 2/2015.

¹⁶ Con una legge entrata in vigore nel luglio del 2011, attraverso la quale l’uso del velo integrale è stato vietato in tutti i luoghi pubblici.

¹⁷ Dove Lander sette su diciassette hanno vietato l’uso del *burqa* e del *niqab* nelle scuole pubbliche.

i potenziali problemi non sono da attribuirsi all'uso dell'*hijab* (dal momento che lascia scoperto il viso e consente l'identificazione del soggetto), ma potrebbero sorgere con riferimento all'uso del *burqa* e del *niqab* (che, invece, coprono integralmente la persona che li indossa). Problemi che, però, sembrano essere stati in qualche misura scongiurati dall'orientamento della nostra giurisprudenza amministrativa che comunque dimostra un atteggiamento favorevole anche nei riguardi di queste forme di velo¹⁸.

Cenni giurisprudenziali

Sotto il profilo squisitamente giurisprudenziale, gli aspetti maggiormente dibattuti e controversi concernono la possibilità di indossare – oppure di vietare – l'uso del velo negli spazi pubblici e nei luoghi di lavoro. Aspetti, questi, sui quali la giurisprudenza, sia italiana che europea, si rivela oltre che indiscutibilmente copiosa anche decisamente significativa.

A livello nazionale, fra le più recenti pronunce, merita d'esser qui ricordata la sentenza del 20 maggio 2016 n. 579, emessa dalla Corte d'Appello di Milano¹⁹, con la quale è stato dichiarato illegittimo il rifiuto di assumere una lavoratrice a causa del velo.

¹⁸ Si ricordi, infatti, la sentenza n. 3076/2008 della sezione VI del Consiglio di Stato che, confermando la decisione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 645/2006, ha specificato che nel nostro ordinamento non vi sono norme che giustifichino l'estensione del divieto anche all'uso del velo (senza distinzione alcuna fra le diverse tipologie). Inoltre, secondo i giudici amministrativi “le esigenze di pubblica sicurezza sarebbero soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione o alla rimozione del velo, ove necessario a tal fine”.

¹⁹ In riforma della sentenza n. 1558 del 2014 emessa dal Tribunale di Lodi.

In particolare, la Corte d'Appello del capoluogo lombardo ha giudicato discriminatorio il comportamento di un'azienda di ricerca del personale che, chiamata a selezionare delle *hostess* per un evento, aveva escluso dalla rosa delle candidate una lavoratrice italiana di origine egiziana e di fede musulmana a causa del suo rifiuto di togliere il velo.

I giudici della Corte d'Appello, dopo aver sottolineato il carattere oggettivo della discriminazione²⁰ operata, hanno ritenuto che la decisione della società avesse prodotto nei riguardi della donna una forma di "esclusione o restrizione" ai sensi dell'articolo 43 del *Testo Unico in materia di immigrazione*, "menomando la sua libertà contrattuale e restringendo la possibilità di accedere ad un'occupazione".

A detta dei giudici di secondo grado, poi, nel caso di specie risulta violato anche l'articolo 3 del D.Lgs. 261 del 2003, che recepisce i principi comunitari, garantendo la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, senza distinzione di religione.

Difatti, dal momento che l'*hijab* è un abbigliamento che connota l'appartenenza alla religione musulmana, si è ritenuto che la condotta della società integrasse un caso di discriminazione diretta in ragione dell'appartenenza religiosa.

Di qui, la condanna della società al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla donna.

Passando a considerare la giurisprudenza della Corte Europea, invece, non si possono non menzionare due recentissime pronunce riguardanti l'uso del velo sul luogo di

²⁰ Una condotta, infatti, deve essere ritenuta discriminatoria se determina in concreto una disparità di trattamento fondata sul fattore tutelato. Ciò a prescindere dall'elemento soggettivo dell'agente (stato psicologico, dolo, colpa, buona fede).

lavoro – emanate a distanza di poco più di un mese l’una dall’altra – e per giunta con esito diametralmente opposto, nello specifico:

- lo scorso 31 maggio (C-157/15) l’avvocato generale *Kokott*, nelle sue conclusioni, aveva ritenuto fondata la possibilità delle aziende di vietare l’uso del velo, adducendo che fosse un diritto dell’impresa pretendere dai propri dipendenti un abbigliamento neutro²¹;
- di contro, lo scorso 13 luglio (C-188/15)²² l’avvocato generale *Sharpston* ha ritenuto che il divieto di indossare il velo sul luogo e durante l’orario di lavoro costituisca una discriminazione diretta del tutto illegittima ed incompatibile con il diritto e con i principi dell’Unione.

²¹ La vicenda concerneva Samira Achbita, una donna di fede musulmana, assunta come receptionist presso la società belga G4S Secure Solutions. Dopo tre anni di lavoro, la signora Samira Achbita ha chiesto di poter iniziare ad indossare il velo islamico sul luogo e durante l’orario di lavoro. A fronte di una simile richiesta, però, la società ha deciso di licenziare la donna poiché, presso la G4S, è vietato portare segni religiosi, politici e filosofici visibili.

²² Il caso riguarda la signora Asma Bougnaoui, di religione musulmana. La donna era stata assunta come ingegnere progettista dalla società di consulenza informatica Micropole nel 2008. La signora Bougnaoui indossava, a volte, un velo islamico che le copriva il capo, lasciandole comunque il viso scoperto. Secondo la Micropole, tuttavia, questa abitudine avrebbe messo a disagio un cliente, che avrebbe chiesto alla donna di non indossarlo più nel corso dei successivi incontri. Al rifiuto della dipendente di non indossare più il velo, la società ha deciso di licenziarla, adducendo a motivazione di un simile provvedimento che il rifiuto della dipendente di togliere il velo “rendeva impossibile lo svolgimento delle sue mansioni in rappresentanza dell’impresa”.

Due sentenze dello stesso rango, che hanno di fatto aperto un *vulnus* all'interno della Corte stessa, che si vedrà costretta a dirimere a voce univoca la vicenda.

b) Le baby brides

Tra i vari usi e i molteplici canoni di comportamento che, pur trovando fondamento e giustificazione in precetti e tradizioni di matrice culturale, religiosa o sociale, integrano comunque una fattispecie delittuosa o una violazione dei diritti fondamentali, rientra anche il c.d. fenomeno delle *baby brides*. Altrimenti detto, si tratta del caso delle *spose bambine*²³: una questione particolarmente controversa e delicata che soprattutto in questi anni è stata oggetto d'attenzione anche da parte dei media a causa di alcuni recenti fatti di cronaca.

In estrema sintesi, si tratta di una *cultural offence* che si concretizza nell'usanza di dare in mogli le proprie figlie molto prima che abbiano raggiunto la maggiore età. Le vittime nella maggioranza dei casi sono adolescenti, ma nei casi più gravi ed estremi sono solo delle bambine.

Definizione

In via preliminare, e nell'intento di inquadrare giuridicamente il fenomeno, si rivela utile e significativo sottolineare che tutti i provvedimenti ed i vari testi normativi che nell'arco di questi anni hanno preso in considerazione la questione l'hanno di

²³ Sul punto è necessario sottolineare che, nonostante il fenomeno dei matrimoni precoci precisato possa interessare anche giovani di sesso maschile – ragion per cui in molti rapporti viene preferita l'espressione onnicomprensiva *child marriage* – tuttavia non si può non ammettere che si tratta prevalentemente di una violenza culturalmente orientata che riguarda in via prevalente le bambine e le adolescenti.

fatto ricondotta entro l'alveo di una categoria criminosa già nota.

In alcuni casi, ad esempio, questa *cultural offence* è stata prospettata come una delle tantissime condotte illecite appartenenti alla macro categoria della violenza privata (interpretazione che traspare dalla lettura della *Raccomandazione del Consiglio dei Ministri sulla protezione delle donne contro la violenza* (Rec[2002]5)²⁴.

Viceversa, in altri casi, si è preferito ricondurla allo sfruttamento sessuale e alla riduzione in schiavitù (posizione che emerge dalla lettura del *Report* tematico dell'ONU del 10 luglio 2012)²⁵.

Tralasciando queste prime difficoltà interpretative, la formula giuridica che meglio definisce il fenomeno, e che viene ormai unanimemente adottata, è quella fornita dalla *Forced Marriage Unit Britannica*.

Per il vero, anche quest'ultima non si focalizza sulla *species*, e dunque sul peculiare fenomeno delle spose bambine, ma si occupa del *genus* di riferimento, ossia della più generale e onnicomprensiva categoria dei matrimoni forzati. Nello specifico, essa descrive il matrimonio forzato come “un matrimonio in cui uno o entrambi gli sposi non consentono (o, nel caso di adulti con disabilità cognitive o fisiche, non possono consentire) al matrimonio e viene esercitata una

²⁴ Nella Raccomandazione, infatti, i matrimoni forzati vengono ricompresi – unitamente all'aggressione fisica e mentale, all'abuso emozionale e psicologico, allo stupro tra coniugi, partner abituali o occasionali, ai crimini d'onore, nonché alle mutilazioni genitali e sessuali – nelle violenze private e/o domestiche.

²⁵ Lettura, questa, successivamente smentita dal *Report Early and Forced Marriage. A Multy-Country Study* del 2013, nel quale, da un lato, si riconoscono le possibili affinità fra i matrimoni forzati e la schiavitù sessuale, ma, dall'altro, se ne sottolineano gli elementi di distinzione e di specificità.

costrizione”²⁶, che può essere fisica, psicologica, finanziaria, sessuale oppure emotiva.

Dati e diffusione

Va detto subito che procedere ad una mappatura e ad un’esatta quantificazione del fenomeno si dimostra alquanto arduo, se non del tutto impossibile²⁷. Le ragioni di questa difficoltà possono essere le più svariate. Fra queste: la mancata registrazione del matrimonio; l’assenza – soprattutto in determinate aree del mondo – del certificato di nascita; la scarsa propensione a collaborare da parte delle vittime (che tendono anche in questo, come in altri casi, a tacere e nascondere quanto accaduto).

Tuttavia, prescindendo da queste criticità e rifacendosi ai più recenti dati presentati alla Camera dei Deputati²⁸, è possibile affermare che nel mondo, ogni anno, si celebrano all’incirca sessanta milioni di matrimoni forzati e che, tuttora, i paesi in cui le donne possono contrarre matrimonio prima di aver raggiunto la maggiore età ammontano a centoquarantasei²⁹.

A livello giuridico e normativo, è significativo rimarcare che tale situazione non è da imputarsi *sic et simpliciter* ad un vuoto legislativo da parte degli Stati interessati. Difatti, contrariamente a quanto si possa essere portati a credere,

²⁶ FORCE MARRIAGE UNIT, *Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced Marriage*, 2009, 8.

²⁷ Difficoltà, questa, che è stata sottolineata anche dal RAPPORTO DEL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, *Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre*, a cura di Le Onde Onlus, Palermo 2014.

²⁸ In occasione della Conferenza dal titolo *Avevo 12 anni quando è venuto un uomo a chiedere la mia mano: spose e madri bambine come fenomeno globale*, svoltasi il 23 giugno 2015 e promossa dal Gruppo parlamentare “Salute globale e diritti delle donne” e da Aidos.

²⁹ Inoltre, in ben cinquantadue di questi paesi le giovani hanno accesso al matrimonio prima del quindicesimo anno di età, a dieci o a otto anni.

in ciascuno di questi Stati sono previste delle leggi che vietano il ricorso ai matrimoni forzati e che prescrivono limiti di età per accedere al matrimonio. Norme che, però, vengono puntualmente disattese in ossequio ai costumi e alle tradizioni culturali³⁰.

Passando a considerare la diffusione geografica di questa pratica, va detto subito che è molto difficile procedere ad una sua precisa localizzazione. Difatti, analogamente a quanto avviene per quasi tutti i reati culturali, la sua estensione è influenzata (e direttamente proporzionale) all'incremento del fenomeno migratorio³¹.

Correlazione, questa, facilmente riscontrabile anche nel nostro paese³², dove le popolazioni e i gruppi di stranieri maggiormente esposti al rischio dei matrimoni precoci risultano essere:

- quelli del sud est asiatico (provenienti dall'India, del Bangladesh, dal Pakistan e dal Sri Lanka);
- quelli di origini africane (originari della Nigeria, del Senegal, del Ghana e dell'Egitto);
- e quelli di cittadinanza marocchina e algerina (che, in Italia, risultano essere in assoluto le comunità più numerose).

³⁰ Di qui, quell'antinomia impropria, tipica dei reati culturalmente motivati, della quale si è già avuto modo di parlare nella prima parte della nostra trattazione (cfr. nota 19).

³¹ Non a caso, l'Italia, come gli altri Stati membri dell'UE, si sono trovati ad avere a che fare con questa pratica parallelamente al diffondersi delle comunità e dei gruppi di migranti.

³² Sul punto cfr. D. DANNA, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, 2009; ISTAT, *Dossier statistico sull'Immigrazione*, 2013; *Rapporto del Dipartimento per le Pari Opportunità*, marzo 2014; MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *I minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia*, 31 agosto 2015.

Al di là del nesso con i fenomeni migratori, i più attuali rilevamenti dell'Unicef³³ mostrano che nel mondo il maggior tasso di matrimoni precoci si registra nell'Asia meridionale come pure nell'Africa centrale e sub-sahariana³⁴.

In particolare, i dieci paesi nei quali il fenomeno risulta più diffuso sono: la Nigeria, il Bangladesh, il Ciad, il Mali, la Repubblica Centrafricana, la Guinea, l'Etiopia, il Burkina Faso, il Nepal e, non da ultima, l'India (dove l'incidenza del fenomeno è davvero elevatissima).

Rischi e possibili ripercussioni

Prescindendo dalle innumerevoli ragioni che possono concorrere alla diffusione di questa prassi – di cui alcune sono culturali mentre altre sono “strutturali”³⁵ (come la

³³ Cfr. UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, *Ending Child Marriage. Progress and prospects*, New York 2014.

³⁴ Degno di nota è il fatto che – anche all'interno della medesima area e, spesso, anche dello stesso territorio – il numero dei matrimoni precoci vari in maniera considerevole. L'incidenza del fenomeno all'interno dello stesso Paese, infatti, muta in maniera direttamente proporzionale a due fattori, vale a dire: 1) al passaggio dalle zone urbane a quelle rurali e 2) al diminuire del quintile di ricchezza.

³⁵ D. DANNA, *Per forza, non per amore. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna*, cit.

povertà³⁶ e la guerra³⁷) – a destare maggior preoccupazione a livello giuridico sono i rischi e le possibili conseguenze. Le ripercussioni più immediate ed evidenti concernono:

- a) la negazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) la privazione della libertà personale e l'impossibilità di sviluppare appieno la propria personalità;
- c) il possibile pregiudizio al diritto fondamentale alla salute e, nei casi più gravi, alla vita.

³⁶ Infatti, quando l'indigenza raggiunge livelli molto elevati, il matrimonio con un uomo – specie se più grande e benestante – può rappresentare l'unico modo per ovviare all'onere insostenibile di mantenere una figlia. In pratica, il matrimonio precoce può trasformarsi in una sorta di estrema strategia di sopravvivenza, tanto per la ragazza, quanto per i suoi parenti. In alcuni Paesi e in certe culture, ad esempio, è previsto persino il c.d. *prezzo della sposa*, vale a dire un contributo in denaro, oppure in beni materiali o in bestiame (come avviene, ad esempio, nelle comunità più tradizionaliste dell'Africa subsahariana), che spetta alla famiglia della sposa e che aumenta in maniera inversamente proporzionale al diminuire dell'età della ragazza. Paradigmatico in tal senso, è anche quanto avviene in Bangladesh, dove un terzo della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Qui, non solo vige l'uso di dare in sposo le proprie figlie in età pre-puberale per poter risparmiare sulla dote, ma spesso i genitori vengono convinti a separarsi da esse – e in senso proprio a venderle – con promesse di matrimonio, o celebrazioni di falsi matrimoni, che, in realtà, le condanneranno alla prostituzione in un altro Stato. (cfr. UNICEF, *Matrimonio precoce*, Firenze 2001, in part. 6 ss.; UNFPA, *Marrying Too Young End Child Marriage Published by the United Nations Population Fund*, New York 2012; UNICEF, *A Study on early marriage in Jordan*, Amman 2014).

³⁷ Basti ricordare quanto è avvenuto tanto in Somalia, quanto in Uganda settentrionale, dove alcuni genitori facevano sposare le loro figlie con i miliziani, per scongiurare il pericolo che potessero essere vittime di stupro e per assicurare protezione a tutta la loro famiglia. Fenomeno, questo, che di recente ha interessato anche le ragazze siriane, non a caso, dall'inizio del conflitto il numero dei matrimoni delle bambine di nazionalità siriana rifugiate in Giordania è raddoppiato. (Cfr. SAVE THE CHILDREN, *Too young to wed. The growing problem of child marriage among Syrian girls in Jordan*, Londra 2014).

Dal punto di vista medico, invece, i pericoli maggiori sono senza dubbio quelli connessi all'avvio dell'attività sessuale prima del raggiungimento dell'età puberale o, comunque, prima del completamento dello sviluppo fisico e riproduttivo³⁸. Fra questi, oltre al parto prematuro e alle possibili complicazioni durante il travaglio, anche una riduzione delle probabilità di sopravvivenza per il bambino e, perfino, il rischio di morte per la giovanissima gestante³⁹.

Normativa internazionale ed europea

In considerazione della particolare vulnerabilità dei soggetti coinvolti, questa pratica culturale già da diverso tempo ha iniziato ad essere oggetto di preoccupazione ed allarme soprattutto da parte delle istituzioni internazionali ed europee. Per questo motivo, il novero dei provvedimenti che via via sono adottati è alquanto ricco.

Fra questi, il primo e più importante intervento di portata generale – che, pur non riferendosi espressamente al fenomeno dei matrimoni forzati e precoci, tutela il diritto al matrimonio – è rappresentato dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948, che all'articolo 16 afferma: “gli uomini e le donne di età adulta [...] hanno il

³⁸ Si pensi, ad esempio, a tutti i problemi e alle diverse implicazioni connesse all'eventualità di una gravidanza – un'eventualità che, fra le spose bambine, come dimostrano le statistiche è tutt'altro che infrequente.

³⁹ Basti pensare che fra le giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni i rischi legati alla gestazione e al parto costituiscono la principale causa di mortalità. Sono, infatti, maggiormente esposte a emorragie, sepsi, pre-eclampsia/eclampsia e blocco del travaglio. Ovviamente, per le minori di 15 anni, questi stessi valori di rischio raggiungono livelli ancor più elevati.

diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Nel matrimonio, nell'unione coniugale e al momento del suo scioglimento, essi hanno pari diritti. Il matrimonio sarà contratto esclusivamente con il pieno e libero consenso delle parti”.

Ovviamente, per il nostro tema si rivela fondamentale tanto il riferimento “all’età adulta”, quanto quello alla manifestazione di un consenso libero e pieno da parte di entrambi i nubendi. Un consenso libero e pieno che, però, nel caso in cui il nubendo non abbia ancora raggiunto la maggiore età, non solo non può darsi, ma a ben vedere non può nemmeno ipotizzarsi. Dal momento che il soggetto non ha raggiunto quella maturità psicofisica che è il presupposto stesso della capacità d’agire.

Alla *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo* seguirono, poi, tutta una serie di altri atti e di provvedimenti internazionali ed europei, di cui si devono ricordare:

- 1) la *Convenzione Europea sui diritti umani* del 1950, che, all’articolo 12, tratta espressamente il diritto al matrimonio, affermando: “a partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”;

- 2) la *Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù* del 1956, che già allora prendeva in considerazione il fenomeno dei

matrimoni forzati riconducendolo alle cosiddette nuove forme di schiavitù⁴⁰;

3) la *Convenzione sul consenso al matrimonio, l'età minima per il matrimonio e la registrazione dei matrimoni* (CCM) del 1964⁴¹;

4) il *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966, il cui articolo 10 stabilisce: “il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi”;

⁴⁰ In tal senso, meritano d'esser qui ricordati i primi due articoli, in base ai quali ogni Stato che partecipa all'accordo è tenuto ad adottare tutte le misure amministrative, “o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono” di tutte quelle pratiche in base alle quali: a una donna, non spetti il diritto di sottrarsi al matrimonio laddove sia promessa o ceduta dietro “compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone”; al marito, alla famiglia o al clan spetti il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti; una donna possa essere ritenuta “trasmissibile” per successione da un uomo ad un altro.

⁴¹ Di cui gli articoli 1, 2 e 3, rispettivamente affermano: “Nessun matrimonio verrà contratto legalmente senza il pieno e libero consenso delle due parti, consenso che dovrà essere personalmente espresso da loro [...] come prescritto dalla legge”. “Gli Stati parti della presente Convenzione [...] fisseranno il limite minimo di età per sposarsi (‘non inferiore a 15 anni’, secondo le raccomandazioni non vincolanti che accompagnano questa Convenzione). Nessun matrimonio verrà contratto legalmente da persone che abbiano un'età inferiore a questa, fatti salvi i casi nei quali un'autorità competente abbia concesso una deroga relativa all'età, a fronte di valide ragioni e nell'interesse dei futuri sposi”. “Tutti i matrimoni saranno oggetto di una registrazione [...] da parte dell'autorità competente”.

- 5) la *Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne* (CEDAW) del 1979, di cui si deve rammentare il testo dell'articolo 16⁴²;
- 6) la *Convenzione sui diritti del fanciullo* (CRC) del 1989, che tratta diffusamente il tema in quanto violazione dei diritti dei minori⁴³;
- 7) la *Raccomandazione Generale CEDAW n. 21* del 1994, nella quale, per la prima volta in assoluto, compare l'espresso riferimento ai matrimoni forzati;
- 8) la *Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di protezione della donna* del 2000, in base alla quale: "I matrimoni forzati sono espressamente annoverati tra le pratiche religiose o tradizionali incompatibili con i diritti

⁴² "Gli Stati parte devono prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare devono garantire, su una base di uguaglianza tra uomini e donne: a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio; b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento; d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli [...]; e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e l'intervallo delle nascite, e di accedere alle informazioni, alla formazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti; f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di custodia, custodia dei beni dei minorenni, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei minori avrà preminenza sopra ogni altra considerazione; g) gli stessi diritti personali in quanto marito e moglie, compresi quelli relativi alla scelta del cognome, di una professione o di una occupazione; h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, usufrutto e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso".

⁴³ Si vedano soprattutto gli articoli: 1, 2, 3, 6, 12, 19, 24, 28 e 29, 34, 35, 36.

e le libertà fondamentali della donna, che gli Stati membri sono sollecitati a prevenire e reprimere”;

9) la *Risoluzione del Parlamento europeo sulle donne e il fondamentalismo* del 2002, che – oltre ad affermare l'assoluta incompatibilità dei matrimoni forzati con i principi dell'ordinamento pubblico europeo – stabilisce anche che “i diritti della donna sanciti dai trattati e dalle convenzioni internazionali non possono essere limitati né trasgrediti con il pretesto di interpretazioni religiose, di tradizioni culturali, di costumi o di legislazioni” e che “all'interno dell'Unione Europea la difesa dei diritti della donna comporti l'impossibilità di applicare normative o tradizioni opposte o non compatibili”. Ragion per cui ritiene “necessario che i diritti derivanti dal diritto di famiglia degli Stati membri prevalgano su quelli dei paesi d'origine” (par. 1, 3 e 7);

10) la *Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul matrimonio forzato*, anch'essa del 2002, con la quale il Parlamento europeo ha invitato il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a: “1. trattare i matrimoni forzati come attentato grave al diritto di esprimere liberamente il proprio consenso; 2. riconoscere che il rischio di subire un matrimonio forzato è motivo per concedere il diritto al rimpatrio verso il paese dell'UE di residenza nel caso il matrimonio si dovesse effettuare in uno Stato terzo; 3. fare della lotta ai matrimoni forzati una priorità d'azione nelle relazioni dell'UE con gli Stati terzi attraverso la ‘clausola dei diritti umani’; 4. sostenere le ONG che operano per l'eliminazione di queste pratiche nei paesi in cui sono giustificate sul piano culturale e tradizionale”;

11) la *Raccomandazione del Consiglio dei Ministri sulla protezione delle donne contro la violenza*, sempre del 2002, che dedica particolare attenzione al fenomeno soprattutto nei punti 1, 27, 60, 84, 85, 105;

12) la *Direttiva del Consiglio sul ricongiungimento familiare* n. 86 del 2003, che, all'articolo 4.5, afferma: "per assicurare una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati gli Stati possono imporre un limite minimo di età per il soggiornante e il coniuge, che può essere al massimo pari a ventun'anni, perché il ricongiungimento familiare possa avere luogo";

13) la *Risoluzione del Parlamento Europeo sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci* n. 1468 del 2005⁴⁴;

⁴⁴ "L'Assemblea parlamentare esprime profonda preoccupazione per le gravi e ricorrenti violazioni dei diritti umani e dell'infanzia, costituite da matrimoni forzati e da matrimoni precoci. L'Assemblea osserva che il problema sorge principalmente nelle comunità migranti e tocca in primo luogo giovani donne e ragazze. Essa ritiene un vero oltraggio che, sotto il velo del rispetto della cultura e delle tradizioni delle comunità immigrate, ci siano autorità che tollerano i matrimoni forzati e i matrimoni precoci, anche quando questi violano i diritti fondamentali delle vittime. L'Assemblea definisce il matrimonio forzato come l'unione di due persone di cui almeno una non ha espresso il proprio pieno e libero consenso al matrimonio. Poiché viola i diritti umani fondamentali, il matrimonio forzato non può essere in alcun modo giustificato. L'Assemblea sottolinea l'importanza della Risoluzione 843 (IX) delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1954 nella quale essa dichiara che alcuni costumi, antiche leggi e pratiche che interessano il matrimonio e la famiglia sono incompatibili con i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. L'Assemblea definisce il matrimonio precoce come l'unione di due persone di cui almeno una non ha compiuto 18 anni".

14)la *Risoluzione del Parlamento europeo sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo* del 2005 il cui articolo 23 chiede che: “si presti particolare attenzione all’istruzione primaria delle bambine, poiché queste devono affrontare più ostacoli e più barriere che i bambini (fattori culturali come i matrimoni in giovane età, la discriminazione, il loro ruolo sociale e familiare, ecc., sono determinati) per entrare e restare a scuola e terminare gli studi; afferma, inoltre, che le bambine che hanno ricevuto un’istruzione hanno famiglie meno numerose, più sane e contribuiscono ad aumentare la produttività e a ridurre la povertà”;

15)la *Raccomandazione sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci* n. 1723 del 2005⁴⁵;

16)la *Risoluzione del Parlamento europeo sull’immigrazione femminile contro la violenza nei confronti delle donne* n. 2010 del 2006, che condanna i matrimoni forzati, invitando gli Stati membri ad introdurre negli ordinamenti nazionali misure dirette a perseguire i cittadini che cerchino di contrarre un matrimonio di questo tipo anche fuori dal loro territorio;

⁴⁵ Volta a promuovere una strategia che spinga gli Stati a: condurre campagne di prevenzione; informare le persone minacciate sulle misure pratiche da adottare per prevenire il matrimonio forzato; creare strutture d’accoglienza per ascoltare; assistere e ospitare le persone minacciate; sostenere finanziariamente le organizzazioni che si impegnano a favore delle vittime potenziali o effettive di matrimonio forzato; aiutare le vittime nel processo di recupero psico-fisico; punire le persone che hanno partecipato volontariamente a un matrimonio forzato e allo stupro; punire chi ha partecipato all’organizzazione di un matrimonio forzato; controllare la validità del matrimonio celebrato all’estero; sensibilizzare il personale amministrativo alla problematica dei matrimoni forzati.

- 17) la *Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo* n. 36 del 2011, che prende in considerazione il fenomeno al punto 11⁴⁶;
- 18) la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* del 2011 (*Convenzione di Istanbul*), che tratta la problematica dei matrimoni forzati soprattutto negli articoli 32 e 37⁴⁷
- 19) la *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio* del 25 ottobre 2012 – che ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI – di

⁴⁶ Che, così afferma: “[...] nel caso di minori, nessun eventuale consenso dovrebbe essere considerato valido. L’espressione ‘sfruttamento di attività criminali’ dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l’altro, atti di borseggio, taccheggio, traffico di stupefacenti e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un profitto economico. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell’integrità fisica, nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l’adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta di esseri umani”.

⁴⁷ “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima” (articolo 32). “1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l’atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio” (articolo 37).

cui il punto 17 afferma: “per violenza di genere s’intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti ‘reati d’onore’. Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un’assistenza e protezione speciali a motivo dell’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza”.

20) la *Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sui matrimoni precoci e forzati* del 18 dicembre 2014. Una risoluzione storica, che contiene un appello agli Stati perché si accertino che il matrimonio abbia luogo solo con il consenso informato, libero e pieno di entrambe le parti e perché sviluppino e pongano in essere risposte comprensive e coordinate per eliminare il matrimonio precoce e forzato;

21) la *Strategia dell’UE in materia di diritti umani 2012-2014*, che ha annoverato la prevenzione del matrimonio infantile tra le priorità degli Stati membri e del Servizio europeo per l’azione esterna;

- 22) *la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio del 28 aprile 2015 – Piano d’azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019*⁴⁸;
- 23) *la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 27 maggio 2015 – Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti 2015-2020*⁴⁹;
- 24) *la Risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite – Rafforzare gli sforzi per prevenire e eliminare i matrimoni precoci e forzati del 2 luglio 2015*, in cui i matrimoni precoci e forzati vengono presentati come una grave violazione di diritti umani che limita la possibilità delle donne e delle ragazze di vivere libere dalla violenza e che nega loro diritti fondamentali quali il diritto all’istruzione e alla salute.

⁴⁸ In cui si ribadisce la necessità di “prevedere un nuovo, ambizioso e solido piano d’azione dell’UE sulla parità tra uomini e donne e sull’emancipazione delle donne nell’ambito della cooperazione internazionale e dello sviluppo per il periodo 2016-2020 (GAP II); [...] piano [che] prevedrebbe i) i diritti economici, sociali e culturali e la partecipazione delle donne, ii) i loro diritti civili e politici e il relativo esercizio, iii) attività che contribuiscano a proteggere l’integrità fisica e psicologica delle donne, con particolare attenzione all’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, dei matrimoni infantili, precoci e forzati e delle violenze sessuali commesse durante i conflitti”.

⁴⁹ Nella quale si afferma che “saranno potenziate le azioni contro il traffico svolte nell’ambito del ciclo programmatico dell’UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, compresa la cooperazione transfrontaliera contro le frodi relative ai documenti, i matrimoni fittizi e altre forme di uso illecito delle procedure di ingresso e soggiorno legali”.

Nonostante la lunghissima lista di provvedimenti di cui è stata già oggetto, però, questa *cultural offence* sembra essere ancora in preoccupante espansione. A detta dell'Unicef, infatti, il numero delle spose bambine sparse nel mondo – che ad oggi si attesta intorno ai settecento milioni – sembra essere destinato entro il 2050 ad un significativo incremento.

Normativa italiana

Oltre agli interventi di carattere sovranazionale, si osservi che quasi tutti gli Stati membri⁵⁰ hanno già adottato provvedimenti a carattere nazionale volti a reprimere e a prevenire il fenomeno dei matrimoni precoci. Fra questi Stati, c'è anche l'Italia.

Nello specifico, va detto che anche se nel nostro ordinamento non si rinvengono riferimenti espressi al matrimonio forzato e precoce, nei confronti di questa pratica trovano applicazione tutti quegli strumenti giuridici (penali,

⁵⁰ Si ricordino, ad esempio, la Norvegia, che è stato il primo Stato europeo a prendere in considerazione il fenomeno già nel 2003; il Regno Unito, che nel 2005 ha istituito l'ufficio della Forced Marriage Unit e che ha emanato il *Forced Marriage (Civil Protection) Act* del 2007; la Spagna, che nell'ultimo progetto di riforma del codice penale ha inserito una specifica norma; la Germania, che dal 2011, ha previsto un'apposita fattispecie; la Francia, che nel 2013 si è dotata di una fattispecie penale *ad hoc*; la Svizzera, che, con la riforma del 2013, prende in considerazione il fenomeno a livello penale, civile e amministrativo; ed il Belgio che ha adottato un'apposita risoluzione nel marzo del 2015.

civili e amministrativi) volti a combattere alcune forme di violenza (come la violenza domestica, ad esempio).

A ciò si aggiunga che il legislatore italiano ha previsto un riferimento diretto alla questione dei matrimoni forzati, con la *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* del 2007, ed un rinvio indiretto con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013 di ratifica della *Convenzione di Istanbul*.

2.3. Alterazioni e modificazioni corporee

Benché si sia preferito muovere la nostra disamina dalle *cultural offence* che riguardano le regole di comportamento, non v'è dubbio che a destare maggiore sdegno e preoccupazione siano quasi sempre quelle pratiche che, in nome dell'appartenenza culturale, vanno ad agire in modo negativo, e spesso definitivo, sul corpo dell'individuo, che a volte viene semplicemente alterato, altre viene modificato in determinati aspetti e, altre volte ancora, viene persino menomato. Il tutto a danno di beni e diritti cui il nostro ordinamento attribuisce una valenza primaria, quali il diritto fondamentale alla salute e, con esso, persino quello alla vita.

In via preliminare – e al fine di meglio comprendere i termini della questione – è necessario sottolineare che l'abitudine di ricorrere a segni, ornamenti e simboli che, in vario modo, fungessero da “spie” della propria appartenenza e identità ha da sempre accompagnato la storia dell'uomo e, con essa, l'evoluzione delle diverse culture⁵¹.

⁵¹ Per un'interessante ricostruzione sul rapporto fra corpo-identità-cultura, cfr. U. GALIMBERTI, *Il corpo*, Milano 2013.

Va da sé che gli interventi praticati al fine di modificare e/o alterare il proprio corpo siano, non solo risalenti, ma anche innumerevoli⁵²:

- dai più semplici tatuaggi alle scarnificazioni⁵³;
- dalla marchiatura a fuoco⁵⁴ al disco labiale⁵⁵ sino ai c.d. dilatatori;
- dagli anelli al naso sino a quelli all’ombelico, alla lingua e ai genitali;
- dalle pratiche volte a determinare un allungamento dei lobi a quelle che provocano la deformazione e l’allungamento del cranio⁵⁶ oppure del collo⁵⁷;

⁵² L’elenco qui proposto, proprio per queste ragioni, non ha alcuna pretesa di esaustività. Intanto, perché oltre alle pratiche più note – come testimoniano gli studi antropologici – vi sono anche usanze non documentate e ancora ignote agli studiosi.

⁵³ Prassi che constano nell’incisione o nella rimozione di strati di pelle, così da indurre la successiva formazione di cicatrici e cheloidi.

⁵⁴ In voga già nell’antica Roma dove era applicata nei confronti degli schiavi e oggi tornata in voga, anche se, più che come pratica di stampo culturale, più che altro a guisa di moda.

⁵⁵ Più correttamente definito con l’espressione “piatto labiale” o persino (ma con minor frequenza) “tappo labiale”. Si tratta di una pratica, a scopo prettamente decorativo, tradizionalmente da alcuni popoli africani e americani.

⁵⁶ Meglio nota come dolicocefalia indotta, tradizione culturale di cui si sono rinvenute tracce risalenti al 7000 a.C.

⁵⁷ Pratica culturale quanto mai singolare che interessa le *donne kayan* meglio note come le *donne-giraffa*. Donne che, in nome di una cultura, fin da bambine vengono costrette ad indossare una spirale di ottone che in ragione del peso fa sì che le spalle assumano una postura anomala e che per virtù di una sorta di slittamento delle clavicole il loro collo appaia come eccezionalmente lungo e filiforme. Donne che – come dimostrano le fonti – si vedono negati i diritti civili e politici in nome di una cultura che le tramuta e riduce in una sorta “fenomeni da baraccone” (cfr. M. NICOLETTI, *Lo zoo delle donne giraffa. Un viaggio tra i Kayan nella Thailandia del nord*, Roma 2012).

– e ancora dal restringimento del giro vita⁵⁸ alla secolare pratica della fasciatura dei piedi⁵⁹, sino ad arrivare alla c.d. “stiratura del seno”, volta a cancellare dal corpo della donna quelle rotondità muliebri che la connotano, nell’intento di scongiurare il rischio di abusi e violenze sessuali. Pratica che, tuttora, è in uso nell’Africa centro-occidentale e che interessa circa dieci milioni di adolescenti. Giovanissime che di fatto – ad opera delle loro stesse madri⁶⁰ ed in ossequio alla tradizione culturale – sono vittime di una lesione gravissima e permanente che lede il loro diritto fondamentale all’integrità fisica.

Ed è proprio con quest’ultimo genere di pratiche culturali che il giurista deve per forza di cose confrontarsi e prendere posizione. Egli infatti non è tenuto ad esprimere giudizi di merito sulla stravaganza più o meno accentuata di certi interventi sul corpo⁶¹, ma è obbligato a scongiurare il ricorso e la diffusione di pratiche che – per quanto giustificate religiosamente o culturalmente – possono ledere il diritto

⁵⁸ Usanza cui le donne si sottoposero soprattutto fra il Settecento e l’Ottocento, ricorrendo a corsetti talmente rigidi e stretti da causare svenimenti (per la compressione generata sulla gabbia toracica) o persino la morte nel caso in cui – stante l’assottigliamento delle costole e il loro lento slittamento – poteva verificarsi la perforazione di alcuni organi vitali.

⁵⁹ Pratica volta a provocare la riduzione delle dimensioni dei piedi delle donne che, negli anni, assumono la caratteristica forma definita con le espressioni “loto d’oro” o “giglio d’oro” (cfr. L. DE GIORGI, *Costume o tortura? La fasciatura dei piedi in Cina*, in DEP, 16/2011).

⁶⁰ Per questa ragione, alla comparsa dei primi segni di pubertà, le madri provvedono a schiacciare i seni delle figlie con pietre oppure metalli bollenti, di qui, l’analogia col gesto compiuto da chi stira.

⁶¹ Si ricordino solo a mo’ d’esempio: il *piercing* (ovvero l’inserimento sotto pelle, in una data parte del corpo, di gioielleria o altri oggetti simili con funzione estetica), la *limatura dei denti* (praticata per somigliare ad alcuni animali), il *pearling* – inserimento sotto la pelle dei genitali di piccole perle rotonde di vario materiale, gli *impianti sottocutanei* ed i *tatuaggi corneali*.

all'integrità fisica, alla salute o persino arrivare a compromettere il diritto alla vita.

Fra queste ultime, ovviamente, spiccano le così dette mutilazioni genitali che in questa sede meritano di essere oggetto di una specifica disamina.

2.3.1. Focus di approfondimento: le MGF

Anzitutto, per ragioni di completezza, è importante ricordare che entro quella che possiamo definire come la “macro categoria regina” della *cultural offence* – e cioè entro la macro categoria delle mutilazioni genitali – non rientrano solo gli interventi ablativi operati nei riguardi degli organi riproduttivi femminili, ma anche quelli che interessano gli organi sessuali maschili (come ad esempio la circoncisione⁶², la sub incisione del pene, la meno conosciuta pratica di bisezione dei genitali⁶³ e la meatotomia⁶⁴).

Ciò detto, non si può non ammettere che, alla luce della loro diffusione e dei rischi che comportano, negli ultimi anni alle mutilazioni genitali femminili (MGF) sia stata riservata un'attenzione legislativa e giurisprudenziale di gran lunga maggiore rispetto a quella assegnata alle mutilazioni

⁶² Cioè l'asportazione totale o parziale del prepuzio motivata da ragioni religiose e/o culturali.

⁶³ Che di solito prevede la suddivisione del pene e, occasionalmente, anche dello scroto in due parti e che può comportare persino l'inversione dei genitali stessi.

⁶⁴ In cui la parte inferiore del glande del pene viene suddivisa in due parti.

maschili. Aspetto, questo, che si riscontra in modo evidente tanto a livello nazionale quanto a livello sovranazionale.

Definizione

Si osservi subito che la definizione fornita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e da tutti unanimemente condivisa e adottata, ricomprende entro il più ampio e variegato *genus* individuato dalla formula “mutilazioni genitali femminili” tutte le possibili *species* ablatorie: ossia tutte le “le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altra lesione ai genitali femminili dovuta a ragioni non mediche (come la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione)”.

Un ulteriore aspetto degno di nota è costituito dal fatto che, sebbene l'OMS sotto il profilo eminentemente fattuale distingua quattro tipologie di mutilazioni⁶⁵, dal punto di vista terminologico essa già a partire dagli anni '90 ha sempre raccomandato alle Nazioni Unite di adottare tutte queste casistiche la medesima definizione (“mutilazioni genitali

⁶⁵ Così individuate: 1) la circoncisione, ovvero la resezione del prepuzio clitorideo (con o senza l'escissione di parte o dell'intero clitoride); 2) l'escissione, cioè la resezione del prepuzio e del clitoride, accompagnata dalla rimozione parziale o totale delle piccole labbra; 3) l'infibulazione o circoncisione faraonica, vale a dire una forma di mutilazione genitale, che consiste nell'ablazione parziale o totale dei genitali esterni; 4) tutte quelle pratiche di manipolazione degli organi genitali femminili, fra cui: il *piercing*, il *pricking*, l'incisione del clitoride e/o delle labbra, l'allungamento del clitoride e/o delle labbra, la cauterizzazione per ustione del clitoride e dei tessuti circostanti, la raschiatura dell'orifizio vaginale, l'esecuzione di piccoli tagli della vagina, oppure l'introduzione in essa di sostanze corrosive o di erbe allo scopo di restringerla.

femminili” per l’appunto). Ciò nell’intento di rafforzare l’idea che – al di là delle diversità meramente prassiologiche – ognuna di queste pratiche comporta una violazione intollerabile dei diritti umani delle bambine e delle donne.

Dati e diffusione

Diversamente da quanto si possa pensare, va detto che le MGF rappresentano una pratica tradizionale che non è diffusa solamente in Africa, ma altresì in alcuni Paesi dell’Asia e del Medio Oriente, in certe zone dell’America Latina e – seppur in misura decisamente inferiore – anche presso alcune comunità e alcuni gruppi di immigrati in Europa, Australia, Canada, Nuova Zelanda e negli Stati Uniti.

Per quanto la mappatura del fenomeno, in questo come in altri casi analoghi, sia alquanto difficile, è importante sottolineare che – stando a quanto riferito dall’ultimo *Rapporto UNICEF*⁶⁶ – nel mondo il numero delle donne e delle bambine vittime di una qualche forma di mutilazione genitale si attesterebbe intorno ai centoventicinque milioni e, nei prossimi dieci anni, ben trenta milioni di bambine rischierebbero di essere sottoposte a questa pratica.

Ma non è tutto. Difatti, nonostante per molto tempo si sia perseverato nell’erronea convinzione che si trattasse di pratiche per così dire lontane ed in qualche misura limitate a determinate popolazioni e a certi territori, oggi sappiamo che così non è. A riprova di ciò, basti ricordare che, secondo alle più recenti stime del Parlamento Europeo, in Europa ben 500.000 donne si vedrebbero costrette a convivere con

⁶⁶ *Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dynamics of change*, luglio 2013.

le conseguenze derivanti da questo genere di *cultural offence* e ogni anno 180.000 bambine rischierebbero di essere sottoposte a tale pratica. Passando poi ad esaminare la situazione italiana e in base agli ultimi rilevamenti disponibili⁶⁷, pare che le donne e le ragazze mutilate siano 39.000.

Si tratta di stime a dir poco allarmanti, soprattutto se si considera che tali dati si riferiscono ad uno dei più inveterati e perniciosi fra tutti i reati culturali.

Argomentazioni a sostegno e relative smentite

Va detto subito che, all'interno delle culture che praticano le mutilazioni genitali femminili, questa usanza costituisce una sorta di *legge non scritta*⁶⁸: un precetto che si tramanda e si perpetua di generazione in generazione⁶⁹ e che, proprio per questo motivo, assume uno spiccato valore identitario.

Al di là delle tante varianti e delle possibili declinazioni, infatti, le MGF vengono avvertite come un rito di passaggio

⁶⁷ Rilevamenti e stime a cura dell'Istituto Piepoli per il Dipartimento pari Opportunità (2009) fornite da AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo sviluppo) in occasione dell'incontro *Prevenire le mutilazioni dei genitali femminili: sfide e impegni per l'Italia e l'Europa*, Ottobre 2012 .

⁶⁸ In tal senso, le mutilazioni genitali sono considerate come una prassi assolutamente naturale; una prassi ovvia e indiscutibile, a prescindere dalle sofferenze che ne derivano (cfr. AIDOS, *Moolaadé. Guida al dibattito per promuovere l'abbandono delle mutilazioni genitali femminili/escissione*, online: <http://www.aidos.it/ita/pubblicazioni/index.php?idPagina=718>).

⁶⁹ Cfr. DIGEST, *Cambiare una convenzione sociale dannosa: la pratica della escissione/mutilazione genitale femminile*, a cura di A. Lewnes, Unicef, 2005, consultabile online al seguente indirizzo: <http://www.unicef-irc.org/publications/399>.

che scandisce la vita delle bambine e che segna il loro ingresso nell'età adulta. Un rito al quale è condizionata la loro stessa accettazione da parte della società (e della cultura) alla quale appartengono⁷⁰.

Si osservi: una ragazza che non sia stata sottoposta alla mutilazione è stigmatizzata con l'epiteto di *bilakoro* (non escissa) e – come tale – è ritenuta impura e non adatta a contrarre matrimonio. Di contro, grazie alla *salindé* (ovvero alla mutilazione) la giovane acquisisce onorabilità e rispetto da parte del gruppo.

Per tutte queste ragioni, le MGF sono una forma di *cultural offence* che è molto difficile da debellare. A tal proposito, meritano d'esser qui ricordate le parole di Nahid Toubia, fondatrice di RAINBO⁷¹: “[...] le donne che vivono in società che praticano le mutilazioni dei genitali femminili [...] hanno le loro ragioni logiche e razionali per non adattarsi alla nostra logica. Per loro che vivono sotto un regime sociale ed economico di tipo patriarcale con pochissime possibilità di libera scelta [...] circoncidere una figlia e rispettare certe altre regole sociali [...] è un requisito essenziale [...]. Le donne lo sanno istintivamente”⁷².

Ovviamente, le credenze ed i tabù che le tradizioni culturali hanno costruito per legittimare e assicurare la perpetuazione di questa prassi sono moltissime. Nello

⁷⁰ Invero, nelle culture che prevedono il ricorso alle MGF si riscontra una perversa tendenza a ritenere che la bambina che non abbia subito mutilazioni non possa – e non debba – essere riconosciuta come una “vera donna”, in quanto preda dei suoi impulsi sessuali alla stregua di un animale e, come tale, inadatta a trovare un marito e a formare una famiglia.

⁷¹ Organizzazione che per molti anni ha lavorato per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili.

⁷² *Atti del Seminario Afro-Arabo di esperti sulle norme legislative per la prevenzione delle mutilazioni dei genitali femminili*, Cairo 21-23 giugno 2003, a cura di AIDOS e NPSG.

specifico – ripercorrendo velocemente le argomentazioni poste a sostegno delle mutilazioni⁷³ – di esse si è detto che:

1) preserverebbero e garantirebbero la verginità della ragazza fino al matrimonio⁷⁴ – tesi che è stata ampiamente

⁷³ Cfr. anche PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ (a cura di), *Le mutilazioni genitali femminili: una tradizione insensata e disumana*.

⁷⁴ “[...] Le mutilazioni dei genitali femminili sono una componente fondamentale del matrimonio in Africa, poiché contribuiscono a regolare la gestione delle risorse e la rete complessa degli scambi e delle relazioni sociali. Il matrimonio in Africa è un’unione definita da una serie di obblighi contrattuali tra due famiglie, all’interno delle quali le persone che detengono il potere di combinare un matrimonio sono sempre un gruppo di maschi co-residenti che rappresentano di norma tre generazioni genealogiche e precisamente gli uomini anziani o nonni, gli adulti o padri, gli adulti giovani o figli. Spetta a loro di scegliere la sposa. Il matrimonio è sempre infatti un matrimonio combinato dai parenti. Raramente è una libera scelta della coppia e, nel caso lo sia, l’assenso al matrimonio dipende dal benessere dei due gruppi familiari. Ai due gruppi parentali spetta anche di decidere l’ammontare del ‘prezzo della sposa’, che lo sposo deve versare alla famiglia della sposa. Per prezzo (o ricchezza) della sposa, si intende l’insieme dei beni che la famiglia dello sposo cede alla famiglia della sposa in occasione del matrimonio [...]. È lo sposo che versa un compenso alla famiglia della sposa per risarcirla della perdita di una donna e dei suoi servizi [...]. Il prezzo della sposa è, infatti, l’equivalente per qualcosa che viene trasferito dal gruppo natale al gruppo dello sposo, ma nel contesto africano non è la persona della donna che viene data, bensì solo dei diritti su di lei: sul lavoro, sulla sessualità e sulla fecondità della donna. E sulla sua prole. Dal momento che la ricchezza della sposa è il compenso che viene versato in cambio della fecondità della donna, e prima ancora della sua purezza, risulta a questo punto chiara la funzione che hanno le MGF/E nel custodirne l’invulnerabilità, nel salvaguardare la castità delle figlie, ma anche nel favorire, secondo le credenze popolari, la loro fecondità. Per prezzo della sposa si intende dunque il compenso che la famiglia del futuro marito versa alla famiglia della futura moglie in cambio non di una donna qualsiasi, ma di una donna illibata, intatta, vergine possibilmente chiusa, e ben chiusa nel caso di somale, eritree o etiopi, oppure escissa a dovere in modo da scoraggiarne desideri e rapporti prematrimoniali [...]. È questo il compito a cui sono delegate le MGF/E che assicurando il controllo della sessualità femminile, garantiscono quella purezza indispensabile allo scambio matrimoniale” (così, C. PASQUINELLI, *Antropologia delle mutilazioni dei genitali femminili*, AIDOS, 2001, http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_1_temi/g_indice_per_temi/mutila_z_genitali_femm/a_aspetti_antropologici/e_antropol_mfg_pasquinelli.html)

smentita in quanto in caso di rapporti già avvenuti è prevista la c.d. “reinfibulazione”;

2) eviterebbero la lascivia e l’immoralità sessuale – argomentazione, anch’essa, facilmente revocabile;

3) sarebbero una pratica volta ad assicurare una maggiore igiene – cosa che, come sappiamo, non è assolutamente vera, anzi, è vero il contrario;

4) migliorerebbero l’aspetto estetico della donna e le sue prestazioni – posizione che non trova alcun riscontro nella realtà;

5) renderebbero le donne più fertili, eviterebbero parti prematuri e sarebbero una garanzia di buona salute – tutte argomentazioni di cui è stata dimostrata scientificamente l’assoluta falsità.

Rischi e possibili conseguenze

Come in più occasioni sottolineato dall’OMS e da tutti gli organismi e le organizzazioni che combattono tali pratiche, le conseguenze delle MGF sono tantissime e, la maggior parte di esse, è irreversibile.

Fra le conseguenze immediate e a breve periodo, oltre alla morte durante l’operazione e/o immediatamente dopo, vanno menzionate:

- l’emorragia che, se prolungata, può portare a un’anemia a lungo termine e, nei casi più gravi, alla morte;
- lo *shock*, causato dalla perdita di sangue e dal forte dolore;

- le infezioni, dovute alla mancata sterilizzazione degli strumenti usati e alle condizioni scarsamente igieniche del luogo in cui viene praticata l'operazione;
- la ritenzione urinaria in quanto la minzione può risultare dolorosa;
- il possibile contagio dal tetano o dal virus HIV.

Fra le conseguenze a medio e lungo termine, invece, vanno rammentate tutta una serie di difficoltà (le infezioni, l'infertilità, la formazione di cheleodi o di cisti), che altereranno e comprometteranno la salute e la qualità della vita della donna.

Normativa internazionale

Alla luce della straordinaria diffusione di queste pratiche e della loro intrinseca pericolosità – dovuta al fatto che coinvolgono due diritti fondamentali come quello alla salute e alla vita – le MGF da tempo sono state oggetto di attenzione e di condanna da parte della comunità internazionale.

Tra i principali provvedimenti normativi cui si rinvia nella lotta a queste *cultural offences*, vanno ricordati tanto gli interventi diretti – vale a dire quelli emanati *ad hoc* – quanto quelli indiretti, che pur non trattando specificatamente il tema delle mutilazioni genitali, tuttavia, per l'ampiezza e l'importanza del loro portato, tangono temi essenziali a sostegno del nostro discorso.

Guardando ai c.d. interventi normativi indiretti, ci si imbatte innanzitutto nella *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991.

Questa convenzione infatti – con gli articoli 19, 32 e 34 – riconosce ad ogni bambino e adolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza.

Nello specifico (e per quanto attiene al tema in oggetto) essa stabilisce che il fanciullo debba sempre essere tutelato contro qualunque forma di violenza, perpetrata nei suoi confronti da parte di chi dovrebbe invece salvaguardarne il benessere e la cura.

A ciò si aggiunga che, in base a quanto stabilito dall'articolo 36, essa prescrive agli Stati di impegnarsi nella salvaguardia dei bambini e degli adolescenti onde preservarli da qualsivoglia forma di sfruttamento che possa recare pregiudizio o nocimento al loro benessere.

Oltre alla convenzione poc'anzi menzionata – e sempre fra i provvedimenti indiretti – è doveroso ricordare anche il *Commento Generale del Comitato ONU sui diritti all'infanzia* dal titolo *Il diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza*⁷⁵.

Non da ultimo, è opportuno far cenno ad un ulteriore intervento in cantiere cui stanno lavorando congiuntamente il *Comitato ONU sui diritti all'infanzia* ed il *Comitato ONU sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne* (CEDAW): vale a dire il *Commento generale congiunto sull'eliminazione delle c.d. pratiche dannose (che includono le mutilazioni genitali femminili)* che colpiscono le ragazze al di sotto dei 18 anni e che traggono origine da tabù, stereotipi di genere e pregiudizi culturali.

Prendendo poi in considerazione i c.d. interventi diretti, non si possono non ricordare due Risoluzioni di importanza fondamentale.

⁷⁵ Si tratta del n. 13 del 2011.

In primo luogo, deve essere rammentata la Risoluzione 67/146 adottata il 20 dicembre del 2012, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato la messa al bando su scala universale delle mutilazioni genitali femminili. Si tratta di un provvedimento attraverso il quale le Nazioni Unite hanno esortato gli Stati a sanzionare penalmente tutte le forme di mutilazioni genitali femminili, definite come un abuso irreparabile ed irreversibile. Non solo, difatti, gli Stati sono stati invitati ad adottare tutte le misure necessarie e utili a vietare il ricorso a queste pratiche, onde evitare che donne e bambine vengano sottoposte a questa odiosa forma di violenza. Si aggiunga inoltre che le Nazioni Unite hanno esortato tutti i Paesi che ancora non vi abbiano provveduto ad adottare una legislazione *ad hoc*, a prevedere idonee misure punitive e ad incentivare interventi educativi così da riuscire a debellare il ricorso a questa prassi.

In secondo luogo, è necessario ricordare la Risoluzione 3/69 adottata il 18 dicembre del 2014, attraverso la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ribadito ulteriormente la necessità di condannare unanimemente e universalmente il ricorso alle mutilazioni genitali femminili.

Normativa europea

Circa l'attenzione riservata al fenomeno dei reati culturali e allo specifico caso delle MGF da parte dell'Unione Europea, va detto che l'Unione si occupò per la prima volta della questione nel 2006, nelle more di una Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta alla violenza nei confronti delle donne⁷⁶.

⁷⁶ Per una rassegna articolata dei principali interventi del Parlamento europeo sul tema, cfr. R. FATTIBENE, *Verso una risoluzione dell'ONU per l'abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale*. *Il*

A questo primo intervento seguì, nel 2009, una Risoluzione espressamente dedicata alla lotta alle MGF⁷⁷. È interessante ricordare che, con questa Risoluzione, l'UE:

- condanna fermamente le MGF in quanto ritenute una violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e un “feroce attentato all'integrità psicofisica di donne e bambine” (v.d. punto 1);
- chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una strategia globale e piani d'azione volti a bandire le MGF nell'Unione europea; chiede altresì di elaborare meccanismi giuridici, amministrativi, preventivi, educativi e sociali che consentano alle vittime di ottenere una tutela efficace (v.d. punto 2);
- chiede che l'elaborazione e l'attuazione di una strategia globale venga accompagnata da programmi educativi e da campagne di sensibilizzazione (v.d. punto 5);
- sostiene l'iniziativa di Europol volta a coordinare un incontro tra le forze di polizia europee per intensificare la lotta alle MGF (v.d. punto 6);
- chiede agli Stati membri di quantificare il numero di donne che hanno subito MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun paese europeo, tenendo presente che per molti

trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali, in Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti all'indirizzo, online all'indirizzo: <http://www.rivistaaic.it/articolorivista/verso-una-risoluzione-dell-onu-l-abolizione-delle-mutilazioni-genitali-femminili>.

⁷⁷ *Lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea – Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI)).*

paesi non ci sono ancora dati disponibili né una raccolta di dati armonizzata (v.d. punto 8);

– invita gli Stati membri a creare un protocollo sanitario europeo di monitoraggio e una banca dati sul fenomeno (v.d. punto 9);

– invita gli Stati a raccogliere tutti i dati scientifici che potrebbero essere di supporto all’OMS per i suoi interventi di sostegno all’eliminazione delle MGF sia in Europa che in tutti gli altri continenti (v.d. punto 10);

Da ultimo, il 14 giugno del 2012, il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione congiunta con la quale ha chiesto agli Stati membri di rispettare gli obblighi internazionali espressamente volti a contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili. Nello specifico, con questa risoluzione, l’Unione Europea ha chiesto agli Stati membri di adottare adeguate misure legislative che permettano la prevenzione del fenomeno e la protezione dei soggetti a rischio.

Normativa nazionale

In ordine agli interventi legislativi adottati dall’Italia⁷⁸, si ricordino:

- la Legge n. 7 del 2006, *Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*, che ha introdotto nel nostro Codice

⁷⁸ A. VANZAN, L. MIAZZI, *Modificazioni genitali: tradizioni culturali, strategie di contrasto e nuove norme penali*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, n. 1.2006; G. BRUNELLI, *Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 3/2007.

Penale gli articoli 583-*bis*⁷⁹ e 583-*ter*⁸⁰ che, oltre a classificare come reato le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, hanno anche previsto l'aggravamento della pena nel caso in cui il reato sia commesso a danno di un minore o a fini di lucro;

- la ratifica da parte del Parlamento italiano, il 18 settembre del 2012, della c.d. *Convenzione di Lanzarote*⁸¹ che, in relazione al reato di mutilazioni genitali, ha previsto la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale e dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;

⁷⁹ Questo il testo dell'art. 583-*bis* c.p.: "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".

⁸⁰ Così l'art. 583-*ter* c.p.: "La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-*bis* importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri".

⁸¹ *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.*

- l'intesa, siglata nel dicembre del 2012, dal Governo italiano con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di prevenzione e contrasto delle mutilazioni genitali femminili;
- la Legge n. 77 del 2013 con la quale si è proceduto alla ratifica della Convenzione di Istanbul⁸², della quale, in riferimento al fenomeno delle MGF, va ricordato l'articolo 38⁸³.

Cenni giurisprudenziali

Volgendo un rapido ma significativo sguardo al passato, è alquanto interessante notare che – diversamente da quanto si sia portati a credere – le posizioni assunte dalla giurisprudenza italiana nei confronti delle MGF non sono sempre state orientate alla stigmatizzazione e alla condanna di questa pratica.

Al contrario, infatti, nella prima fase di approccio alla questione i nostri giudici furono per lo più propensi ad adottare una posizione di matrice relativista, che, di fatto, impediva loro di giudicare la condotta di chi pur

⁸² Per una sintesi delle misure introdotte della Convenzione di Istanbul, si veda A. DI STEFANO, *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, disponibile online all'indirizzo http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/1759_la_convenzione_di_istanbul_del_consiglio_d_europa_sulla_prevenzione_e_la_lotta_contro_la_violenza_nei_confronti_delle_donne_e_la_violenza_domestica/.

⁸³ “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a) l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride; b) costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine; c) indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.”

commettendo un illecito avesse agito in conformità con i propri precetti culturali⁸⁴.

Posizione, questa, in virtù della quale, il 17 luglio del 1997, il Tribunale di Torino arrivò persino ad emettere una sentenza di assoluzione nei riguardi di due genitori che avevano sottoposto la loro bambina all'escissione. Sentenza che a distanza di vent'anni – e alla luce della normativa sovranazionale e della Legge n. 7 del 2006 – lascia quanto meno stupiti.

Negli ultimi anni infatti, si è andato via via consolidando, da parte della giurisprudenza italiana, un fermo e totale rifiuto nei confronti di tutte le forme di MGF, a prescindere da quali siano le argomentazioni addotte a guisa di esimente da chi ricorre a questa deprecabile pratica.

Fra le pronunce di condanna più note e significative per l'*iter* argomentativo seguito dai giudici, si ricordino – oltre alla prima sentenza emessa successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 7 del 2006⁸⁵ emessa dal Tribunale di

⁸⁴ Osserva RAGGIU: “[...] quasi che l’evocazione del mantra ‘è la mia cultura che mi ha portato a fare ciò’ paralizzasse il ragionamento ponderativo [e] isonomico tipico del processo” (*Dis-eguaglianza e identità culturale: tolleranza e multiculturalismo*, cit.). Circa l’approccio ed il *modus procedendi* del giudice cfr. G. SILVESTRI, *Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice*, in *Diritto pubblico*, 2/2000.

⁸⁵ Sent. n. 979 del 14 aprile del 2010. Protagonista della vicenda, Gertrude Obaseki, donna di origini nigeriane, indagata poiché sospettata di aver eseguito svariati interventi di circoncisione su bambini e bambine nigeriane ed arrestata mentre si accingeva a praticare l’escissione ad una bambina di venti giorni. È interessante sottolineare che il giudice concluse sia per la sussistenza del dolo specifico (art. 583-*bis* co. 2 c.p.) e sia per l’esclusione dell’ipotesi dell’ignoranza inevitabile della legge penale. La donna fu dunque ritenuta responsabile del reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.) e del reato di cui all’art. 583-*bis* co. 2 e co. 3. Alla Obaseki venne, in ogni caso, riconosciuta l’attenuante speciale della lesione di lieve entità (co. 2), attenuante reputata prevalente rispetto alle aggravanti (co. 3). Si aggiunga che, nell’intento di adeguare la pena al concreto disvalore del fatto e di tener conto delle

Verona nel 2010 – la sentenza della Corte di Appello di Catania (Sent. 27 novembre 2012) e quella emessa dal Tribunale di Cagliari il 3 aprile del 2013 (Ord. 12-08192).

All'esame della Corte di Appello di Catania e del Tribunale di Cagliari due questioni pressoché identiche. In ambo i casi, infatti, i giudici hanno dovuto esaminare la domanda di protezione internazionale formulata da due donne nigeriane che precedentemente si erano viste negare questo diritto dalle Commissioni Territoriali.

Pur presentando alcune diversità argomentative, entrambe le Corti hanno affermato:

- che le mutilazioni genitali rappresentano degli atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale;
- che, nel caso in cui riguardino la persona richiedente protezione internazionale, le mutilazioni genitali divengono il presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (artt. 2 e ss. D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante *“Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”* (GU n.3 del 4-1-2008)).

Si badi: le pronunce qui ricordate rappresentano senza dubbio un importante passo in avanti nella valutazione del fenomeno delle MGF sotto il profilo della tutela da accordare alle vittime (o alle potenziali vittime) di tali pratiche. Ma si tratta di un passo in avanti tutt'altro che rapido e scontato, infatti basti pensare che solo tre anni prima, nel dicembre

motivazioni culturali della rea, la donna venne condannata alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione.

2009, il Tribunale di Trieste (Sent. 11 dicembre 2009, n. 540) aveva negato ad una donna camerunense il riconoscimento dello *status* di rifugiato perché dal racconto dei fatti non emergeva un vero e proprio rischio di persecuzione, né appariva ravvisabile una violazione grave dei diritti umani fondamentali della richiedente. Nello specifico il Tribunale concludeva che per quanto cruenta e invasive, le pratiche tribali (escissione e matrimonio forzato) alle quali la donna era sfuggita non erano sufficienti ad integrare una persecuzione in senso tecnico. In particolare, a detta del Tribunale di Trieste, la minaccia del ricorso a tali pratiche avrebbe determinato soltanto il riconoscimento della più generale protezione umanitaria (poiché integranti una lesione, o una minaccia di lesione, di beni fondamentali quali la libertà di matrimonio e l'integrità fisica e sessuale).

A fronte di questi brevi cenni sull'evoluzione giurisprudenziale registratasi in questi anni, ciò che lascia maggiormente stupiti è il fatto che – nonostante l'infittirsi del dibattito sul tema e dall'adozione di svariati provvedimenti normativi – le MGF siano state annoverate nell'alveo degli atti persecutori per i quali è previsto il riconoscimento dello *status* di rifugiato solo di recente, fra il 2012 e il 2013.